

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-530/19 – 1

### Causa C-530/19

#### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

11 luglio 2019

**Giudice del rinvio:**

Oberster Gerichtshof (Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

17 giugno 2019

**Convenuta, appellata e ricorrente:**

NM in qualità di curatrice fallimentare della NIKI Luftfahrt GmbH

**Attrice, appellante e resistente:**

ON

---

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), quale giudice del ricorso [omissis], nella causa promossa dall'attrice ON, Guttaring [Austria], [omissis] contro la convenuta NM, avvocatessa, Vienna [Austria] [omissis], in qualità di curatrice nella procedura d'insolvenza relativa al patrimonio della NIKI Luftfahrt GmbH, avente ad oggetto l'accertamento di crediti nell'ambito della procedura d'insolvenza [omissis], il pagamento di EUR 18 916,51 oltre accessori e l'accertamento [omissis], nell'ambito del procedimento relativo al [omissis] ricorso della convenuta avverso l'ordinanza dell'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), quale giudice d'appello, del 14 febbraio 2019, [omissis] la quale ha annullato la sentenza del Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land di Korneuburg, Austria) del 21 novembre 2018 [omissis], a seguito dell'appello proposto dall'attrice, e ha rinviato la causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del procedimento e dell'adozione di una nuova decisione, in camera di consiglio, ha reso la seguente [Or. 2]

*Ordinanza:*

I Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se un vettore aereo il quale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 (regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo), debba fornire l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo, sia responsabile, in base a detto regolamento, del danno da lesione patito dal passeggero a causa del comportamento negligente dei dipendenti dell'albergo messo a disposizione dal vettore aereo.

2) Qualora la risposta alla prima questione sia negativa:

Se l'obbligo del vettore aereo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 sia limitato al fatto di procurare un albergo al passeggero e di sostenere i costi della sistemazione ovvero se il vettore aereo sia debitore della sistemazione in quanto tale.

II. Il procedimento viene sospeso, ai sensi dell'articolo 90a, paragrafo 1, del Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) (legge sull'ordinamento giudiziario), sino alla decisione sulle questioni pregiudiziali.

*Motivazione:*

#### **A. Fatti all'origine della controversia**

L'avvocata convenuta è curatrice fallimentare di un vettore aereo austriaco. Tale vettore doveva operare un volo da Maiorca a Vienna in favore dell'attrice, residente in Austria [Or. 3], nell'ambito di un contratto relativo a un servizio tutto compreso. In ragione della cancellazione di detto volo, veniva eseguito un cambio di prenotazione per la sera del giorno successivo. Per tale motivo il vettore era tenuto a offrire una sistemazione in albergo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1) (regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo). Il vettore dava adempimento a tale obbligo facendo soggiornare l'attrice in un albergo locale.

L'attrice è in sedia a rotelle. Il giorno successivo andava a passeggiare con il marito, che spingeva la carrozzina. Rientrando in albergo, le ruote anteriori della sedia a rotelle rimanevano incastrate in una cunetta del manto stradale. L'attrice cadeva dalla sedia a rotelle in avanti, riportando lesioni gravi.

## **B. Argomenti e conclusioni delle parti**

L'attrice agisce per ottenere il risarcimento del danno. Ella chiede, da un lato, l'accertamento del suo credito risarcitorio, di cui è stata chiesta l'ammissione al passivo nell'ambito della procedura d'insolvenza, ma che in tale sede è stato contestato dalla curatrice convenuta, quale credito nel contesto della procedura d'insolvenza, e, dall'altro lato, la condanna della curatrice al pagamento nell'ambito di una diversa procedura esecutiva relativa al diritto alla copertura nei confronti dell'assicurazione della responsabilità civile del vettore aereo. Ella adduce che l'incidente sarebbe avvenuto nell'area di pertinenza dell'albergo e che i dipendenti dell'albergatore avrebbero agito con negligenza, in quanto non avrebbero né eliminato né messo altrimenti in sicurezza la cunetta stradale.

La convenuta eccepisce che né dal regolamento n. 261/2004 né dal diritto nazionale è ricavabile alcuna responsabilità del vettore aereo per la condotta negligente dei dipendenti dell'albergatore. Al contrario, il regolamento citato osterebbe a tale responsabilità, in quanto gli [Or. 4] obblighi del vettore aereo si limiterebbero all'offerta di un alloggio. Un'eventuale responsabilità fondata sul diritto nazionale estenderebbe eccessivamente l'ambito della responsabilità del vettore aereo. Inoltre, i dipendenti dell'albergo non avrebbero agito con negligenza e, comunque, incomberebbe sull'attrice l'onere della prova che la cunetta si trovasse nell'area di pertinenza dell'albergo e non fosse stata messa in sicurezza.

## **C. Precedenti fasi procedurali**

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda. L'attrice non potrebbe far discendere alcun diritto dal regolamento n. 261/2004, giacché il vettore aereo sarebbe stato tenuto solo a mettere a disposizione un alloggio. Da ciò non deriverebbe alcuna responsabilità per danni indiretti in ragione della presunta condotta negligente dei dipendenti dell'albergo. Nemmeno il diritto nazionale fornirebbe alcun fondamento alle pretese dell'attrice, in quanto tra quest'ultima e il vettore aereo non sarebbe sussistita alcuna relazione contrattuale e in sede extra-contrattuale la responsabilità per fatto dei collaboratori sarebbe limitata. A tal riguardo, l'attrice non avrebbe addotto alcun argomento fondato. In base a tale interpretazione normativa, il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla questione se l'incidente fosse davvero avvenuto nell'area di pertinenza dell'albergo e se i dipendenti di quest'ultimo avessero agito con negligenza.

Il giudice d'appello ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa al giudice di primo grado, ai fini di una nuova statuizione, previa integrazione del procedimento.

Nella fattispecie concreta il vettore aereo operativo sarebbe stato tenuto a fornire la prestazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004. Qualora esso non avesse adempiuto a tale obbligazione, avrebbe dovuto rimborsare all'attrice, nei limiti della proporzionalità e della

ragionevolezza, le spese da ciò conseguenti. Tale [Or. 5] diritto deriverebbe, quale conseguenza del mancato adempimento, dal diritto nazionale, applicabile accanto al regolamento n. 261/2004 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento medesimo. Ciò dovrebbe valere anche nella fattispecie qui addotta di inesatto adempimento da parte dell'albergatore incaricato dal vettore aereo (e/o dei suoi dipendenti). Anche un siffatto inesatto adempimento giustificerebbe una pretesa in base al diritto nazionale, per quanto, ai sensi del diritto austriaco, il vettore aereo sia responsabile della condotta negligente dei collaboratori dell'albergo. Dal momento che il giudice di primo grado, in base alla sua diversa posizione giuridica, non si è pronunciato sulle circostanze precise dell'incidente, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata e la causa dovrebbe essere rinviata al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del procedimento.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) deve pronunciarsi sul ricorso della convenuta, con cui essa mira a ottenere la conferma della sentenza di rigetto di primo grado. Il vettore aereo avrebbe adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 261/2004, mettendo a disposizione l'alloggio a titolo gratuito. L'applicazione del diritto nazionale in base all'articolo 12 del regolamento n. 261/2004 non dovrebbe condurre all'esito di imporre ulteriori obblighi al vettore aereo. Proprio tale esito conseguirebbe, tuttavia, dalla posizione del giudice d'appello, in quanto il vettore aereo, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto verificare la struttura alberghiera da esso offerta. Anche a prescindere da ciò, sarebbero errate pure le argomentazioni del giudice d'appello in merito al diritto austriaco, per i motivi meglio specificati nel ricorso.

#### **D. Basi giuridiche**

1. L'obbligo del vettore aereo di fornire assistenza deriva dalle seguenti disposizioni del regolamento n. 261/2004 [Or. 6]:

*Articolo 5: Cancellazione del volo*

*1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: (...)*

*b) è offerta (...) [dal] vettore operativo [omissis], in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) (...)*

*Articolo 9: Diritto ad assistenza*

*1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:*

*a) [omissis]*

- b) *alla sistemazione in albergo:*
- *qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o*
  - *qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;*

[omissis]

2. L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 prevede quanto segue:

*Articolo 12: Risarcimenti supplementari*

*1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento. [Or. 7]*

3. L'articolo 1313a dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) (codice civile generale) austriaco così recita:

*Chiunque sia tenuto a una prestazione a favore di un altro è responsabile nei confronti di quest'ultimo della condotta colposa del suo legale rappresentante nonché di coloro dei quali si avvale per l'adempimento, come se la condotta fosse sua propria.*

**E. Motivazione del rinvio**

**1. Sulla prima questione**

1.1. Dal tenore letterale del regolamento n. 261/2004 si evince, in primo luogo, il solo obbligo del vettore aereo di offrire una sistemazione in albergo, a titolo gratuito, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), seconda alternativa, del regolamento medesimo. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha tuttavia dichiarato che dal mancato adempimento di tale obbligo consegue un diritto a compensazione del passeggero che non può essere qualificato come «risarcimento» ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 261/2004 (sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a., C-83/10, EU:C:2011:652, punti 43 e s.). La compensazione pecuniaria non può superare la somma che nelle circostanze concrete è necessaria, appropriata e ragionevole al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo nel prestare assistenza (sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43, punto 51).

1.2. Secondo l'opinione di questa Sezione, risulta chiaramente dalle argomentazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea che il diritto in questione è fondato direttamente sul regolamento. Pertanto, non è necessario fare riferimento ai diritti derivanti dall'ordinamento nazionale (in questo senso anche

l'opinione ampiamente maggioritaria della recente dottrina di lingua tedesca [omissis] **[Or. 8]** [omissis]).

1.3. Se, dunque, il mancato adempimento dell'obbligo di assistenza conduce, direttamente in base al regolamento, al diritto al risarcimento del passeggero, non è escluso che il caso di inesatto adempimento venga trattato allo stesso modo. Si potrebbe, pertanto, supporre che un vettore aereo, il quale è tenuto a offrire una sistemazione in albergo, debba farsi garante, direttamente in base al regolamento, delle carenze dell'impresa alberghiera da esso incaricata al riguardo.

1.4. Contro tale interpretazione depone, tuttavia, il fatto che il risarcimento per mancato adempimento (di cui al precedente punto 1.1) debba essere considerato quale equivalente della prestazione non fornita. È, dunque, evidente la sussistenza di un diritto (accessorio), derivante direttamente dal regolamento, e ciò anche in ragione della circostanza che, altrimenti, il mancato adempimento dell'obbligo principale rimarrebbe privo di sanzione a livello del diritto dell'Unione. Al contrario, il caso di inesatto adempimento riguarda il risarcimento di danni che eccedono le spese della sistemazione e che, pertanto, nell'ambito del sistema del regolamento, ricadono nella sfera dell'articolo 12 del regolamento medesimo. Le relative pretese dovrebbero, dunque, essere valutate in base al diritto nazionale applicabile, fatta eccezione per il caso di applicabilità di un trattato internazionale. **[Or. 9]**

1.5. Non è, però, escluso che la Corte di giustizia dell'Unione europea – ad esempio, con l'obiettivo di istituire condizioni generali uniformi per tutti i vettori aerei operanti nell'Unione (considerando 4 del regolamento n. 261/2004) – equipari l'inesatto adempimento al mancato adempimento e ritenga sussistente anche in tale caso un diritto al risarcimento, direttamente in base al regolamento. Il punto 1) della domanda di pronuncia pregiudiziale è finalizzato a chiarire tale questione.

## **2. Sulla seconda questione**

2.1. Nel caso in cui la (presunta) condotta colposa dei dipendenti dell'albergo non determini il sorgere di alcun diritto direttamente in base al regolamento, si deve verificare se sussista il diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 261/2004. Ciò dev'essere valutato alla luce dei trattati internazionali eventualmente applicabili o, in subordine, ai sensi del diritto nazionale applicabile.

2.2. Nel caso di specie è fuor di dubbio che il danno si sia verificato al di fuori del periodo di custodia di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della convenzione di Montreal, sicché il diritto al risarcimento non può, in nessun caso, essere fondato su tale disposizione. Non sussiste nemmeno un danno da ritardo ai sensi dell'articolo 19 della convenzione citata, in quanto l'attrice agisce nei confronti del vettore aereo non in ragione del ritardo del volo, bensì a causa delle carenze nella fornitura di assistenza in base al regolamento n. 261/2004. Tale assistenza

non rientra nell'ambito di applicazione della convenzione (sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, punti 44 e ss., in merito all'assistenza prevista dall'articolo 6 del regolamento n. 261/2004). Lo stesso principio deve applicarsi alle pretese fondate sul mancato o inesatto adempimento di tali prestazioni. **[Or. 10]**

2.3. In caso di risposta negativa alla prima questione, pertanto, un diritto dell'attrice potrebbe derivare solo dal diritto nazionale applicabile. Dal momento che, in ragione del fatto che il danno si è verificato in Spagna, la fattispecie presenta un elemento di carattere estero, è necessario individuare il diritto nazionale applicabile in base alle regole del diritto internazionale privato. Nella specie si può lasciare aperta la questione se la responsabilità fatta valere dall'attrice debba essere qualificata come contrattuale o extracontrattuale. Infatti, tutte le rilevanti norme di conflitto rinviano al diritto austriaco. Più specificamente, in caso di qualificazione della responsabilità come contrattuale (per quanto riguarda i diritti derivanti direttamente dal regolamento si veda la sentenza del 7 marzo 2018, Flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160), l'applicabilità del diritto austriaco deriverebbe dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6) (residenza abituale dell'attrice e luogo di destinazione del trasporto in Austria). In caso di qualificazione della responsabilità come extracontrattuale, dall'altro lato, l'applicabilità del diritto austriaco deriverebbe dall'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40) (residenza abituale dell'attrice e del vettore aereo in Austria). Inoltre, dalla circostanza che entrambe le parti abbiano proposto un argomento relativo alle disposizioni del diritto austriaco potrebbe desumersi la scelta di tale diritto per fatti concludenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 ovvero dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 [omissis].

2.4. Ai sensi del diritto austriaco, la responsabilità del vettore aereo presuppone che gli possa essere imputata la condotta negligente dei dipendenti dell'albergo. Al riguardo, una possibile base giuridica è rappresentata dall'articolo 1313a del codice civile generale, che prevede che chiunque sia tenuto a una prestazione a favore di un altro è responsabile della condotta colposa di coloro dei quali si avvale per l'adempimento. È vero che tale disposizione riguarda, in primo luogo, la violazione di obblighi contrattuali. Secondo la giurisprudenza costante, nondimeno, essa deve **[Or. 11]** trovare applicazione anche quando, in assenza di contratto, la lesione riguardi obblighi derivanti da una relazione qualificata di fonte legale [omissis]. Nella specie è sussistente una siffatta relazione qualificata in ragione dell'obbligo di assistenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004.

2.5. Tuttavia, la condotta del terzo viene imputata al debitore solo qualora il terzo agisca nell'ambito dell'adempimento degli obblighi gravanti sul debitore [omissis]. È, dunque, decisivo comprendere quale fosse l'obbligo del vettore aereo nel caso concreto. Dal momento che tale obbligo deriva dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004, si tratta di una questione di diritto dell'Unione. Questa Sezione ritiene che siano ipotizzabili due diverse interpretazioni, di seguito esposte.

(a) Da un lato, il vettore aereo potrebbe essere tenuto solo a organizzare il pernottamento, ossia a procurare un albergo e a farsi carico dei relativi costi. In questo caso, la controparte contrattuale dell'albergatore diventerebbe lo stesso passeggero, tutt'al più rappresentato dal vettore aereo in sede di stipula del contratto. In tale ipotesi, il vettore aereo risponderebbe solo dell'eventuale condotta colposa nella scelta dell'albergo; al contrario, è nei confronti dell'albergatore che il passeggero dovrebbe far valere eventuali danni dovuti alla condotta colposa dei dipendenti dell'albergo. Nella fattispecie concreta non si rileva alcuna condotta colposa rispetto alla scelta dell'albergo, e ciò nemmeno avendo riguardo all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (sulla considerazione dei bisogni delle persone con mobilità ridotta). Pertanto, il ricorso dovrebbe essere respinto. **[Or. 12]**

(b) Dall'altro lato, si può sostenere che il vettore aereo sia debitore della sistemazione in quanto tale. Tale sistemazione potrebbe, se del caso, realizzarsi in un albergo del vettore stesso ovvero, altrimenti, attraverso la conclusione da parte del vettore aereo di contratti a ciò finalizzati con albergatori terzi. In questo caso, il vettore aereo si avvarrebbe dell'albergatore per adempiere ai propri obblighi. Ai sensi del diritto austriaco ciò condurrebbe all'affermazione di una responsabilità per la condotta colposa dei dipendenti dell'albergo; in tale ipotesi, in presenza di carenze oggettive nella sfera dell'albergo, il vettore aereo dovrebbe dimostrare l'insussistenza della colpa [omissis]. Infatti, secondo la giurisprudenza costante, anche un'impresa autonoma e i suoi collaboratori possono essere considerati persone delle quali ci si avvale per l'adempimento delle proprie obbligazioni e della cui condotta colposa si deve, pertanto, rispondere [omissis]. La responsabilità non sarebbe esclusa nemmeno dalla circostanza che il vettore aereo non fosse in grado di fornire istruzioni specifiche ai collaboratori dell'albergo o di vigilare sul loro operato [omissis].

2.6. L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ritiene, nondimeno, che sia ipotizzabile anche l'interpretazione secondo cui il vettore aereo è debitore della sistemazione in quanto tale.

È vero che il tenore letterale dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 prevede solo il «diritto» [all'offerta della] sistemazione in albergo, il che potrebbe indicare la sussistenza di un mero obbligo di procurare un albergo e farsi carico dei relativi costi. Ai sensi del suo considerando 1, tuttavia, il regolamento mira a garantire un elevato livello di protezione per i



passaggeri. Un siffatto livello di protezione non sarebbe [Or. 13] garantito se effettivamente gravassero sul vettore aereo solo tali obblighi limitati. In questo caso, infatti, il passeggero diventerebbe controparte contrattuale dell'albergatore e dovrebbe chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inesatto adempimento nei confronti di quest'ultimo. A tal fine, egli avrebbe a disposizione solo il foro del suo luogo di residenza abituale, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1) (che l'attività dell'albergatore sia diretta verso lo Stato del consumatore). In caso contrario, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, il passeggero dovrebbe agire nello Stato dell'albergatore. Dall'altro lato, per quanto riguarda le azioni nei confronti del vettore aereo operativo, è, di regola, possibile citare quest'ultimo innanzi al foro del luogo dell'atterraggio (sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, nonché, da ultimo, sentenza del 7 marzo 2018, Flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160), il che facilita notevolmente l'esercizio dell'azione. Per contro, l'obbligo di risarcimento del danno non graverebbe sul vettore aereo in modo eccessivo, dal momento che, in caso di affermazione della sua responsabilità, quest'ultimo non risponderrebbe comunque del danno in modo definitivo, bensì potrebbe agire in regresso, secondo quanto previsto dal suo contratto con l'albergatore. Poiché il passeggero ha dovuto pernottare in un albergo messo a disposizione dal vettore aereo solo in ragione di una carenza (perlomeno oggettiva) ricadente nella sfera di quest'ultimo, è naturale attribuire il rischio di una causa all'estero e della proponibilità dell'azione di regresso al vettore, anziché al passeggero.

2.7. La responsabilità ai sensi del diritto austriaco dipende, dunque, dalla questione pregiudiziale di diritto dell'Unione relativa all'estensione degli obblighi del vettore aereo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004. Tale estensione dev'essere chiarita attraverso la seconda questione.

### **C. Considerazioni di ordine procedurale [Or. 14]**

1. Non sussiste un *acte clair* o una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea né in merito alla prima né alla seconda questione. Pertanto, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema), in quanto giudice di ultima istanza, è tenuto a effettuare il rinvio pregiudiziale.

2. Il procedimento relativo al ricorso proposto dall'attrice è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

[*omissis*]